



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

Guida

sull'approccio per il riconoscimento
dei sistemi di tutela istituzionale
a fini prudenziali

BANKENTOEZICHT

Luglio 2016

BANKTILLSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŪ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

BANKING SUPERVISION

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР

BANKTILLSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHLAD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

SUPERVISIÓN BANCARIA

BANKING SUPERVISION

BANKENAUF SICHT

SUPERVISÃO BANCÁRIA

1 Introduzione

1. Questo documento espone l'approccio definito dalla BCE per la valutazione dell'ammissibilità dei sistemi di tutela istituzionale (institutional protection schemes, IPS) a fini di vigilanza prudenziale. L'obiettivo è assicurare coerenza, efficacia e trasparenza in merito alla politica di vigilanza che sarà applicata nella valutazione degli IPS ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche noto come regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR)¹, nel contesto della vigilanza bancaria europea.
2. Secondo la definizione fornita nel CRR, un IPS è un accordo di responsabilità contrattuale o previsto dalla legge che tutela gli enti partecipanti e, in particolare, garantisce che abbiano liquidità e solvibilità sufficienti a evitare il fallimento, ove necessario (cfr. articolo 113, paragrafo 7, prima frase, del CRR). Le autorità competenti possono, in conformità alle condizioni stabilite nel CRR, derogare all'applicazione di determinati requisiti prudenziali o concedere agli enti membri di IPS alcune deroghe. Attualmente sono presenti IPS riconosciuti ai fini del CRR in tre paesi partecipanti al Meccanismo di vigilanza unico (MVU): Austria, Germania e Spagna. Gli IPS hanno una rilevanza significativa in termini assoluti, poiché aderisce a IPS circa il 50% degli enti creditizi dell'area dell'euro, che rappresentano intorno al 10% delle attività totali del sistema bancario dell'area. Nella maggior parte dei casi partecipano allo stesso IPS sia enti significativi sia enti meno significativi, soggetti alla vigilanza bancaria della BCE. Le banche cooperative e le casse di risparmio sono i due principali settori in cui si registra la presenza di IPS nei tre paesi dell'area menzionati. Una delle caratteristiche salienti di tali settori è l'elevato livello di autonomia e indipendenza dei singoli enti creditizi. Ciò significa che gli IPS, pur garantendo la liquidità e la solvibilità degli enti partecipanti, si distinguono dai gruppi bancari consolidati.
3. L'articolo 113, paragrafo 7, del CRR stabilisce che la BCE può autorizzare un ente creditizio ad applicare un fattore di ponderazione del rischio dello 0% alle esposizioni verso controparti che partecipano allo stesso IPS, fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1), capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2. Questa decisione è fondamentale per sancire l'ammissibilità di un IPS a fini di vigilanza prudenziale. Come conseguenza diretta del rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, gli enti possono applicare in via permanente il "metodo standardizzato" a tali esposizioni conformemente all'articolo 150, paragrafo 1, lettera f), del CRR. In aggiunta, le esposizioni in questione sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395,

¹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

paragrafo 1, del CRR sui limiti delle grandi esposizioni. L'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 7, è uno dei presupposti per la concessione di ulteriori deroghe ai membri dell'IPS, segnatamente: 1) l'esenzione dalla deduzione di strumenti di fondi propri prevista all'articolo 49, paragrafo 3, del CRR, 2) la concessione di una deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità stabilita all'articolo 8, paragrafo 4, del CRR, 3) l'applicazione di una percentuale di deflusso più bassa e di afflusso più elevata ai fini del calcolo del requisito di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 422, paragrafo 8, e dell'articolo 425, paragrafo 4, del CRR, in combinato disposto con gli articoli 29 e 34 dell'atto delegato sul requisito di copertura della liquidità^{2,3}.

4. Il presente documento specifica le modalità con cui la BCE valuterà la conformità di un IPS e dei suoi enti membri alle condizioni fissate nel CRR per il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, dello stesso regolamento. Tali criteri saranno utilizzati dai gruppi di vigilanza congiunti (GVC) nella valutazione delle singole richieste di autorizzazione presentate da enti significativi che partecipano a un IPS.
5. I criteri non stabiliscono nuovi requisiti regolamentari e non vanno intesi come norme giuridicamente vincolanti. Essi forniscono piuttosto indicazioni aggiuntive sulle modalità con cui la BCE valuterà le richieste di autorizzazione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del CRR. La decisione finale della BCE riguardo al rilascio dell'autorizzazione in conformità di tale articolo sarà adottata caso per caso. La decisione si fonderà su un'analisi olistica che terrà conto di tutti gli aspetti contemplati nelle condizioni previste dal CRR, come pure su informazioni aggiuntive acquisite nell'esercizio dell'attività ordinaria di vigilanza sugli enti creditizi membri di IPS. Per agevolare, nell'ambito della valutazione, la comunicazione con le autorità di vigilanza (che oltre alla BCE includono le autorità nazionali competenti (ANC) laddove l'IPS annoveri tra i suoi partecipanti anche enti meno significativi), gli enti membri di un IPS dovrebbero designare un unico punto di contatto.
6. Prima di svolgere una valutazione di vigilanza dettagliata in base all'articolo 113, paragrafo 7, lettere da a) a i), del CRR, la BCE esaminerà se l'IPS sia in grado di offrire sostegno sufficiente qualora un ente partecipante si trovi a fronteggiare gravi problemi finanziari in termini di liquidità e/o solvibilità. L'articolo 113, paragrafo 7, del CRR non individua uno specifico momento nel quale si debba concedere un sostegno che garantisca la liquidità e la solvibilità al fine di evitare l'insolvenza. Mediante il ricorso a interventi proattivi e tempestivi l'IPS dovrebbe assicurare che gli enti partecipanti rispettino i requisiti regolamentari in materia di fondi propri e liquidità. Qualora tali misure preventive non siano sufficienti allo scopo, l'IPS deve decidere un sostegno

² Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi.

³ L'approccio della BCE in merito all'esercizio di queste opzioni e discrezionalità è stato definito nella guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, pubblicata in data 24 marzo 2016.

materiale o finanziario. L'intervento dell'IPS si ritiene attivato, al più tardi, allorché non si possa ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa, incluse quelle previste nel piano di risanamento, permetterebbe di evitare il dissesto dell'ente. L'IPS dovrebbe contemplare, nell'ambito dei propri accordi contrattuali o previsti dalla legge, un'ampia gamma di misure, processi e meccanismi che definiscano il quadro entro cui esso opera. Tale quadro dovrebbe prevedere una serie di azioni disponibili che vadano da misure meno invasive, quali un monitoraggio più stretto degli enti partecipanti sulla base di indicatori pertinenti e obblighi di segnalazione aggiuntivi, a interventi più sostanziali proporzionati alla rischiosità degli enti destinatari e alla gravità dei loro problemi finanziari, incluso un sostegno diretto sotto forma di capitale e liquidità.

7. I criteri illustrati nel presente documento riflettono la struttura dell'articolo 113, paragrafo 7, del CRR. Vanno pertanto letti facendo riferimento al testo giuridico pertinente.
8. I termini utilizzati in questo documento vanno intesi secondo le definizioni del CRR, della Direttiva (UE) 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche nota come quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive IV, CRD IV)⁴, e del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, anche noto come regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico (MVU)⁵.
9. Il documento espone l'approccio che la BCE intende seguire nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza. Tuttavia, qualora in specifici casi vi siano fattori che giustificano una deviazione da queste indicazioni, la BCE ha il potere di adottare una decisione in tal senso, purché vengano fornite motivazioni chiare e sufficienti. Le motivazioni alla base della decisione di scostarsi dall'approccio stabilito devono essere anche compatibili con i principi generali del diritto dell'UE, in particolare con la parità di trattamento, la proporzionalità e le legittime aspettative dei soggetti vigilati. Ciò è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che definisce le indicazioni interne, quali il presente documento, come "norme di comportamento indicative della

⁴ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

⁵ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

prassi da seguire” dalle quali le istituzioni dell’UE possono discostarsi in casi giustificati⁶.

10. La BCE si riserva il diritto di riesaminare i criteri contenuti nel presente documento per tenere conto di modifiche alle disposizioni legislative o di particolari circostanze, nonché dell’adozione di specifici atti delegati che potrebbero disciplinare in modo diverso determinate questioni di policy. Eventuali modifiche saranno rese pubbliche e terranno debito conto dei citati principi di legittima aspettativa, proporzionalità e parità di trattamento.
11. La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'MVU e, nel quadro dei suoi compiti di sorveglianza, dovrebbe assicurare la coerenza dei risultati di vigilanza. Poiché agli IPS normalmente aderiscono sia enti significativi sia enti meno significativi, è importante assicurare un trattamento uniforme agli enti membri di IPS all’interno dell'MVU. Per gli IPS a cui partecipano enti significativi ed enti meno significativi, è importante che la BCE, preposta alla vigilanza degli enti significativi, e le ANC, responsabili della vigilanza sugli enti meno significativi, adottino analoghi criteri nella valutazione dell’ammissibilità. Per gli IPS a cui aderiscono solo enti meno significativi è inoltre raccomandabile che, per ragioni di coerenza, si utilizzino criteri di valutazione simili. In collaborazione e in accordo con le ANC, i criteri contenuti nel presente documento saranno applicati anche dalle ANC nella vigilanza sugli enti meno significativi.
12. Le decisioni dell’autorità competente riguardo al rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 7, del CRR sono dirette ai singoli enti membri di un IPS. Per gli IPS a cui partecipano enti significativi ed enti meno significativi si istituirà un processo idoneo ad assicurare coordinamento e consultazione adeguati tra BCE e ANC, che costituiscono le autorità competenti per l’adozione delle decisioni relative agli IPS, ivi inclusa la concessione di ulteriori deroghe. Sarà anche assicurato il coordinamento tra la BCE e le ANC riguardo al monitoraggio costante degli IPS.
13. Questi criteri saranno inclusi nella guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione, pubblicata il 24 marzo 2016.

⁶ Cfr. il paragrafo 209 della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, del 28 giugno 2005, nelle cause riunite C-189/02, C-202/02, da C-205/02 a C-208/02 e C-213/02: “Nelle sue decisioni aventi ad oggetto provvedimenti di carattere interno adottati dall’amministrazione, la Corte ha già dichiarato che, pur non potendo essere qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l’amministrazione è comunque tenuta, essi enunciano tuttavia una norma di comportamento indicativa della prassi da seguire dalla quale l’amministrazione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento. Siffatte misure costituiscono pertanto un atto di carattere generale di cui i dipendenti e gli agenti interessati possono dedurre l’illegittimità a sostegno di un ricorso proposto contro decisioni individuali adottate sulla loro base”.

2 Criteri per la valutazione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del CRR

Questa sezione enuncia i criteri specifici che la BCE adotterà nella valutazione delle singole richieste di autorizzazione prudenziale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del CRR da parte di enti creditizi vigilati facenti parte di un IPS.

Fatte salve le condizioni stabilite all'articolo 113, paragrafo 7, del CRR, la BCE rilascerà agli enti, valutando caso per caso, un'autorizzazione a non applicare i requisiti previsti all'articolo 113, paragrafo 1, del CRR alle esposizioni nei confronti di controparti con cui l'ente ha stipulato un IPS, nonché ad attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0% a tali esposizioni.

Allo scopo di valutare il rilascio dell'autorizzazione, la BCE terrà conto dei fattori di seguito riportati.

- **Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 113, paragrafo 6, lettere a) e d), del CRR, la BCE verificherà se:**
 - (i) la controparte sia un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale cui si applicano requisiti prudenziali adeguati;
 - (ii) i membri dell'IPS richiedenti l'autorizzazione siano stabiliti nello stesso Stato membro.

- **Ai fini della valutazione della conformità alla condizione stabilita all'articolo 113, paragrafo 7, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 113, paragrafo 6, lettera e), del CRR, ovvero che non vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'ente:**
 - (i) la struttura proprietaria e giuridica dei membri dell'IPS non impedisca la trasferibilità dei fondi propri o il rimborso di passività;
 - (ii) il processo formale di assunzione delle decisioni sul trasferimento dei fondi propri tra membri dell'IPS assicuri trasferimenti rapidi;
 - (iii) le norme interne dei membri dell'IPS, qualsiasi patto parasociale o altri accordi noti non contengano disposizioni suscettibili di ostacolare la controparte nel trasferimento dei fondi propri o nel rimborso di passività;
 - (iv) in precedenza non vi siano state serie difficoltà di gestione o problemi di governo societario relativi ai membri dell'IPS che possono avere un impatto negativo sul rapido trasferimento dei fondi propri o sul rimborso di passività;

- (v) nessuna parte terza⁷ possa esercitare il controllo o abbia la possibilità di impedire il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;
 - (vi) si terrà conto di qualsiasi indicazione basata su dati passati riguardante i flussi di fondi tra membri di un IPS che dimostri la capacità di trasferire rapidamente i fondi o rimborsare le passività;
 - (vii) si ritengono fondamentali il ruolo di intermediazione nella gestione delle crisi spettante all'IPS e la sua responsabilità di fornire fondi a sostegno degli enti partecipanti in situazione di difficoltà.
- **Nella valutazione della conformità alla condizione stabilita all'articolo 113, paragrafo 7, lettera b), del CRR, ovvero che siano presenti disposizioni a garanzia che l'IPS sia in grado di concedere il sostegno necessario conformemente al suo impegno, a partire da fondi prontamente disponibili, la BCE verificherà se:**
 - (viii) gli accordi dell'IPS prevedano un'ampia gamma di misure, processi e meccanismi a definizione del quadro entro cui opera l'IPS; tale quadro dovrebbe contemplare una serie di possibili azioni, che vadano da misure meno invasive a misure più sostanziali, proporzionate alla rischiosità dell'ente destinatario e alla gravità dei suoi problemi finanziari, incluso un sostegno diretto sotto forma di capitale e liquidità; il sostegno dell'IPS può essere subordinato a determinate condizioni, quali ad esempio l'attuazione di talune misure di risanamento e ristrutturazione da parte dell'ente in oggetto;
 - (ix) la struttura di governance dell'IPS e il processo decisionale relativo alle misure di sostegno permettano che questo sia fornito tempestivamente;
 - (x) vi sia il chiaro impegno da parte dell'IPS a concedere sostegno allorché un proprio partecipante, malgrado il monitoraggio dei rischi e le misure di intervento precoce intraprese in precedenza, sia insolvente o illiquido, o suscettibile di diventarlo; l'IPS dovrebbe inoltre assicurare che gli enti partecipanti rispettino i requisiti regolamentari in materia di fondi propri e di liquidità;
 - (xi) l'IPS conduca prove di stress a intervalli regolari per quantificare le potenziali misure di sostegno sotto forma di capitale e di liquidità;
 - (xii) la capacità di assorbimento dei rischi dell'IPS (basata sui fondi versati, sui potenziali contributi ex post e su impegni comparabili) sia sufficiente a coprire le potenziali misure di sostegno adottate nei confronti dei propri membri;

⁷ Per parte terza si intende una qualsiasi parte che non sia l'impresa madre, una filiazione, un membro degli organi decisionali o un azionista di un ente partecipante a IPS.

- (xiii) sia stato istituito un fondo ex ante al fine di assicurare che l'IPS detenga risorse prontamente disponibili per intraprendere le misure di sostegno e che:
- (a) i contributi al fondo ex ante seguano uno schema chiaramente definito;
 - (b) i fondi siano investiti soltanto in attività liquide e sicure, liquidabili in ogni momento, il cui valore non dipenda dalla posizione patrimoniale e di liquidità dei membri dell'IPS e delle loro filiazioni;
 - (c) per la determinazione dell'importo posto come obiettivo minimo per il fondo ex ante si tenga conto dei risultati della prova di stress dell'IPS;
 - (d) un importo minimo/soglia (floor) adeguato sia fissato per il fondo ex ante al fine di assicurarne la pronta disponibilità.

Gli IPS possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositi ai sensi della direttiva in materia⁸ e, alle condizioni stabilite nei rispettivi ordinamenti nazionali, possono essere autorizzati a utilizzare i mezzi finanziari disponibili per intraprendere misure alternative intese a evitare il dissesto di un ente creditizio. In tal caso, la BCE terrà conto dei mezzi finanziari disponibili nel valutare i fondi stanziabili come sostegno, senza perdere di vista le diverse finalità degli IPS (che mirano a tutelare i propri membri) e dei sistemi di garanzia dei depositi (la cui funzione principale è mettere al riparo i titolari di depositi dalle conseguenze dell'insolvenza di un ente creditizio).

- **L'articolo 113, paragrafo 7, lettera c), del CRR prevede che l'IPS debba avere a propria disposizione strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi, fornendo un panorama completo delle situazioni di rischio di tutti i singoli membri e dell'IPS nel suo complesso, unitamente alle corrispondenti possibilità di intervento, e che tali strumenti debbano monitorare adeguatamente le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178, paragrafo 1, del CRR. Nella valutazione della conformità a tale condizione, la BCE considererà se:**
 - (i) gli enti membri dell'IPS siano obbligati a fornire all'organismo principale di gestione dell'IPS dati aggiornati sulla propria situazione di rischio a intervalli regolari, incluse informazioni sui fondi propri detenuti e sui requisiti patrimoniali;
 - (ii) siano posti in essere gli adeguati flussi di dati e sistemi informatici corrispondenti;

⁸ Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173, del 12.06.2014, pag. 149).

- (iii) l'organismo principale responsabile della gestione dell'IPS definisca standard e metodologie convenuti uniformemente per il sistema di gestione dei rischi applicabili a tutti i membri dell'IPS;
- (iv) ai fini del monitoraggio e della classificazione del rischio da parte dell'IPS vi sia una definizione comune dei rischi, le stesse categorie di rischio siano monitorate per tutti gli enti e si utilizzi il medesimo livello di confidenza e orizzonte temporale per la quantificazione dei rischi;
- (v) gli strumenti dell'IPS per il monitoraggio e la classificazione dei rischi ripartiscano i membri dell'IPS secondo la loro situazione di rischio; in altre parole, l'IPS dovrebbe definire diverse categorie a cui assegnare i propri membri per consentire un intervento precoce;
- (vi) l'IPS abbia la possibilità di influenzare la situazione di rischio degli enti partecipanti mediante istruzioni, raccomandazioni ecc. a loro dirette, ad esempio per limitare determinate attività o richiedere la riduzione di alcuni rischi.

- **Nella valutazione della conformità alla condizione stabilita all'articolo 113, paragrafo 7, lettera d), del CRR, ovvero che l'IPS conduca la propria analisi dei rischi, comunicata ai singoli membri, la BCE considererà se:**

- (i) l'IPS valuti a intervalli regolari i rischi e le vulnerabilità del settore di appartenenza dei propri enti membri;
- (ii) i risultati delle verifiche sui rischi condotte dal principale organismo responsabile della gestione dell'IPS siano sintetizzati in una relazione o in un altro documento e distribuiti agli organi decisionali competenti dell'IPS e/o ai membri dell'IPS in tempi brevi dopo il loro completamento;
- (iii) i singoli membri siano informati dall'IPS della rispettiva classificazione in base al rischio come previsto all'articolo 113, paragrafo 7, lettera c).

- **L'articolo 113, paragrafo 7, lettera e), del CRR stabilisce che l'IPS deve redigere e pubblicare annualmente una relazione consolidata comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi, concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso oppure una relazione che includa lo stato patrimoniale aggregato, il conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso. Nella valutazione della conformità a tale condizione, la BCE appurerà se:**

- (i) la relazione consolidata o aggregata sia sottoposta a revisione esterna indipendente in base al sistema contabile o, se del caso, al metodo di aggregazione pertinenti;
- (ii) al revisore esterno si richieda di formulare un parere;

(iii) tutti i membri dell'IPS, le loro filiazioni, qualsiasi struttura intermediaia quali le società di partecipazione e il soggetto specifico posto alla guida dell'IPS stesso (se si tratta di un soggetto giuridico) siano inclusi nel perimetro di consolidamento/aggregazione;

(iv) qualora l'IPS rediga una relazione comprendente lo stato patrimoniale aggregato e il conto economico aggregato, il metodo di aggregazione possa assicurare che tutte le esposizioni infragruppo siano eliminate;

- **Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera f), del CRR la BCE verificherà se:**

(i) il contratto o il testo giuridico dell'accordo previsto dalla legge includa una disposizione in base alla quale i membri dell'IPS sono tenuti a fornire un preavviso di almeno 24 mesi qualora intendano porre fine all'IPS.

- **L'articolo 113, paragrafo 7, lettera g), del CRR prevede che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri, nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri dell'IPS debbano essere eliminati. Ai fini della valutazione della conformità a tale requisito, la BCE appurerà se:**

(i) il revisore esterno incaricato di verificare il rendiconto finanziario consolidato o aggregato possa confermare che il computo multiplo, nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono stati eliminati;

(ii) qualsiasi operazione tra i membri dell'IPS abbia comportato la costituzione indebita di fondi propri a livello individuale, subconsolidato o consolidato.

- **La valutazione della BCE della conformità alla condizione di cui all'articolo 113, paragrafo 7, lettera h), del CRR, ovvero che l'IPS debba basarsi su un'ampia partecipazione di enti creditizi dotati di un profilo di attività prevalentemente omogeneo, si fonderà sui seguenti aspetti:**

(i) l'IPS dovrebbe avere un numero di membri (tra gli enti che sono potenzialmente idonei a parteciparvi) sufficiente a coprire qualsiasi misura di sostegno che si trovasse a dover attuare;

(ii) i criteri di cui tenere conto nella valutazione del profilo di attività sono il modello imprenditoriale, la strategia industriale, le dimensioni, la clientela, l'orientamento regionale, i prodotti, la struttura della provvista, le categorie di rischio sostanziale, gli accordi di cooperazione nella distribuzione e gli accordi di prestazione di servizi con altri membri dell'IPS ecc.

(iii) i diversi profili di attività degli enti membri dell'IPS dovrebbero consentire il monitoraggio e la classificazione delle relative situazioni di rischio, attraverso l'uso degli strumenti convenuti uniformemente che l'IPS ha posto in essere (articolo 113, paragrafo 7, lettera c), del CRR);

- (iv) i diversi settori di un IPS spesso si basano sulla collaborazione, ossia sul fatto che gli enti con un ruolo centrale e gli enti specializzati della rete offrono prodotti e servizi agli altri membri dell'IPS; nella valutazione dell'omogeneità dei profili di attività, la BCE terrà conto di quanto gli ambiti di impresa dei membri dell'IPS siano connessi alla rete dell'IPS (prodotti e servizi forniti alle banche locali, servizi alla clientela in comune, attività svolte nel mercato dei capitali ecc.).

© Banca centrale europea, 2016

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany

Telefono +49 69 1344 0

Internet www.bankingsupervision.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali a condizione che venga citata la fonte.

ISBN 978-92-899-2430-6

DOI 10.2866/195341

Numero di catalogo UE QB-04-16-568-IT-N